

Informativa per la clientela di studio

N. 136 del 12.09.2012

Ai gentili Clienti

Loro sedi

OGGETTO: Ravvedimento operoso nullo per errore nel calcolo degli interessi

*L'errore nel calcolo **degli interessi moratori** rende nullo il ravvedimento operoso effettuato dal contribuente e l'Agenzia delle Entrate, in conseguenza di ciò, è legittimata a richiedere il pagamento delle sanzioni in misura piena (30%) oltre ai maggiori interessi moratori rispetto a quelli calcolati e versati dal contribuente.*

Premessa

Giova premettere che il ravvedimento operoso è un istituto deflativo del contenzioso tributario che consente al contribuente di regolarizzare, spontaneamente, gli errori o gli illeciti fiscali, ottenendo in cambio una riduzione delle sanzioni.

Più precisamente, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso quando la violazione non è già stata rilevata dall'ufficio finanziario o comunque l'Amministrazione Finanziaria non abbia dato corso ad accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l'autore, o i soggetti con lui obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza.

I termini per il ravvedimento

Il mancato pagamento delle imposte è sanzionato generalmente in misura pari al 30% dell'importo non versato o versato in ritardo ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97.

Il ravvedimento può essere effettuato:

- 1) entro 30 giorni. In tal caso va corrisposta la sanzione ridotta:
 - 📅 dallo 0,2% al 2,8% se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che va applicato lo 0,2% per ogni giorno di ritardo;
 - 📅 del 3% (1/10 del 30%) se il pagamento è eseguito tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza;
- 2) entro la scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è stata commessa la violazione, con l'applicazione della sanzione ridotta pari al 3,75%.

Violazione	Termine per il ravvedimento	Sanzione
Omesso o insufficiente o tardivo versamento	Entro il 14° giorno dalla scadenza	0,2% per ogni giorno di ritardo
	Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza	3%
	Entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è commessa la violazione	3,75%

Ravvedimento

Per legge, il ravvedimento operoso si perfeziona con **l'esatto pagamento di quanto dovuto**, e quindi con l'integrale versamento della sanzione ridotta, oltre il pagamento del tributo e dei correlati interessi moratori su quest'ultimo, calcolati al tasso legale, con decorrenza dal momento in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.

Partendo da questo presupposto, la Suprema Corte di cassazione, nella recente ordinanza 8 agosto 2012, numero 14298, ha sostenuto che **l'errore nel calcolo degli interessi moratori rende nullo il ravvedimento del contribuente e l'Agenzia delle Entrate è legittimata a pretendere il pagamento delle sanzioni in misura piena** (in genere, il 30%) **oltre ai maggiori interessi moratori rispetto a quelli calcolati e versati dal contribuente**.

Insomma, l'errore sulla misura degli interessi impedisce il perfezionamento del ravvedimento in quanto il contribuente finisce col non versare integralmente il dovuto ammontare.

Con la citata ordinanza, i giudici della Cassazione hanno definitivamente respinto il ricorso di una società di capitali avente a oggetto una cartella esattoriale che concerneva l'omesso pagamento dell'IVA, maggiori addizionali e minori crediti d'imposta (perché non esposti in dichiarazione). In poche parole, la società si era vista recapitare una cartella esattoriale nella quale l'Ufficio Finanziario richiedeva le sanzioni in misura piena (30%) e la differenza per interessi moratori. Tale richiesta era motivata dal mancato perfezionamento del ravvedimento operoso dovuto a un errato conteggio e versamento degli interessi moratori per un importo di euro 2.124,48.

Conclusione

In conclusione, secondo la Cassazione, il minor versamento degli interessi moratori dovuti a seguito di ravvedimento operoso è elemento decisivo per invalidare i benefici della sanzione ridotta previsti nell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997. Se il versamento effettuato dal contribuente differisce, anche per un piccolo importo, da quello effettivamente dovuto, il ravvedimento non può dirsi perfezionato ed è legittima la ripresa a tassazione delle sanzioni in misura piena operata dall'ufficio.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....